



Numero registro generale 10674/2019

Numero sezionale 49/2022

Numero di raccolta generale 7877/2022

Data pubblicazione 10/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI



SENTENZA



FATTI DI CAUSA

1. — Fraone Domenico e Settino Anna, debitori eseguiti in una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore procedente Bon Resort S.r.l. dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con l'intervento dei creditori Aspesi Maria Pia, Grillo Sergio, Aiello Roberto e Policaro S.r.l., hanno sollevato eccezione di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, assumendo che, successivamente alla sospensione di essa disposta sull'accordo delle parti ai sensi dell'articolo 624 *bis*, primo comma, c.p.c., fino alla data del 30 novembre 2015, il difensore del creditore procedente avesse depositato l'istanza per la prosecuzione del processo esecutivo in data 27 novembre 2015, in violazione dell'articolo 626 c.p.c., secondo il quale, quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, con conseguente inidoneità di detta istanza a dare impulso alla procedura esecutiva, senza che istanze ulteriori fossero state poi proposte nei termini.



2. — Con ordinanza del 26 agosto 2016 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la procedura esecutiva, ai sensi del secondo comma dell'articolo 630 c.p.c., ordinando procedersi alla cancellazione del pignoramento.

3. — Bon Resort S.r.l., Aspesi Maria Pia e Grillo Sergio hanno proposto reclamo ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 630 c.p.c.

4. — Fraone Domenico e Settino Anna hanno dedotto l'inammissibilità del reclamo perché non depositato telematicamente, contestandone ammissibilità e fondatezza anche sotto ulteriori profili.

5. — Il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto il reclamo e revocato la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva.

6. — Fraone Domenico e Settino Anna hanno proposto appello, cui hanno resistito Bon Resort S.r.l., Aspesi Maria Pia e Grillo Sergio, contumaci Aiello Roberto e Policaro S.r.l.

7. — La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 19 dicembre 2018 ha respinto l'appello, con compensazione di spese.

7.1. — Con particolare riguardo al motivo concernente l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, perché proposto in cartaceo e non telematicamente, la Corte d'appello ha osservato quanto segue: *«Sebbene il reclamo abbia natura di atto endoprocessuale, esso instaura una fase incidentale di cognizione nell'ambito del processo di esecuzione, in tal modo introducendo un nuovo procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo. Di conseguenza deve ritenersi che per tale tipologia di atto la sua presentazione in forma telematica sia facoltativa ... In ogni caso, in assenza di una espressa comminatoria di inammissibilità ed in base al principio di conservazione degli atti nulli, la relativa nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, posto che il reclamo, sebbene espresso in forma cartacea,*



ha parimenti consentito la regolare *instaurazione del contraddittorio*».

7.2. — La Corte territoriale ha poi disatteso gli altri due motivi di appello, concernenti validità e tempestività dell'istanza di prosecuzione depositata in pendenza di sospensione.

8. — Per la cassazione della sentenza Fraone Domenico e Settino Anna hanno proposto ricorso per tre mezzi illustrati da memoria.

Grillo Sergio ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

9. — Con ordinanza del 21 luglio 2021 la terza sezione di questa Corte ha disposto trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando il ricorso una questione di massima di particolare importanza.

Il Primo Presidente ha provveduto in conformità.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. — Il ricorso contiene tre mezzi.

10.1. — Il primo motivo denuncia: *«violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 630, 624 bis e 626 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. L'art. 624 bis, comma 2, cod. proc. civ., nel determinare il termine finale per la presentazione dell'istanza di riassunzione al giudice dell'esecuzione con l'espressione "entro dieci giorni dalla scadenza del termine (di sospensione della procedura esecutiva)" fa riferimento al termine iniziale (dies a quo) decorrente dalla scadenza del termine di sospensione del processo esecutivo, per come risulta dagli insegnamenti sanciti dalla sentenza n. 6015 del 2017 della Corte Suprema. Nel caso specifico la procedura esecutiva era sospesa fino al 30.11.2015, per cui il dies a quo per la presentazione dell'istanza di riassunzione del processo esecutivo era il 1°.12.2015 (scadenza del termine di sospensione) e il dies ad quem era il 10.12.2015; ne consegue che l'istanza presentata in data*



27.11.2015, durante il periodo di concordata quiescenza e prima del dies a quo previsto dalla norma, comporta inattività della parte cagionante ex art. 630 cod. proc. civ. l'estinzione del procedimento esecutivo che può essere rilevata d'ufficio dal giudice».

10.2. — Il secondo motivo denuncia: «violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 630, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. Posto che il reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ. è un mezzo di impugnazione regolato dal principio devolutivo (artt. 112 e 342 cod. proc. civ.), il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 112, 342 e 630, comma 3, cod. proc. civ., ha accolto il reclamo per ragioni diverse dalle censure sollevate con i motivi di reclamo. Nell'atto di reclamo i resistenti Bon Resort s.r.l., Aspesi Maria Pia e Grillo Sergio avevano chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 57/2014 R.G.E. adducendo che l'istanza di prosecuzione presentata il 27.11.2015 sarebbe tempestiva perché il termine previsto dall'art. 624 bis, comma 2, cod. proc. civ. sarebbe un termine a ritroso decorrente dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza. Invece, il giudice di primo grado, nonostante abbia ritenuto che il termine previsto dall'art. 624 bis, comma 2, cod. proc. civ. non è a ritroso, ha accolto il reclamo sulla base di ragioni diverse. L'impugnata sentenza ha erroneamente escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione».

10.3. — Il terzo mezzo denuncia: «violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5, cod. proc. civ., art. 16 bis, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, artt. 121 e 156, commi 1 e 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. L'impugnata sentenza, in violazione dell'art. 630 comma 3 e 178 commi 3, 4 e 5 cod. proc. civ., afferma che il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo introduce una fase incidentale di nuovo giudizio di



cognizione, con la conseguenza che la presentazione in forma telematica sarebbe meramente facoltativa, anziché obbligatoria. Il reclamo ... avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, invece, ha natura di atto endoprocedimentale prosecutorio del processo, con il corollario che la sottoscrizione e la trasmissione con modalità telematiche sono obbligatorie. L'art. 16 bis, comma 2 impone la creazione e la sottoscrizione dell'atto con modalità telematiche, con la conseguenza che il reclamo redatto e sottoscritto in forma cartacea, privo della necessaria sottoscrizione con la firma digitale, è da considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente insanabilità del vizio. L'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto sanato il vizio dell'inesistenza dell'atto di reclamo».

11. — La terza sezione ha ritenuto che quest'ultimo motivo ponesse una questione di massima di particolare importanza.

L'ordinanza che ha rimesso gli atti al Primo Presidente, richiamato il testo dell'articolo 16 *bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, ha in breve posto un duplice quesito, e cioè: a) se il reclamo di cui al terzo comma dell'articolo 630 c.p.c. abbia o meno natura di atto endoprocedimentale; b) per l'ipotesi di risposta affermativa al primo interrogativo, quali siano le conseguenze del deposito cartaceo dell'atto, come nella specie, in luogo di quello telematico.

12. — Il ricorso va respinto.

13. — Ha priorità logica l'esame del terzo motivo, che ha determinato la rimessione della causa alle Sezioni Unite.

13.1. — L'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: «*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*», stabilisce al primo comma, per quanto qui interessa, che: «... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e



dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ...».

Il secondo comma della stessa disposizione aggiunge che: *«Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione... ».*

13.2. — Il primo comma citato, nello stabilire che *«il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»*, fissa la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale — lasciando da parte le disposizioni sul deposito telematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto che non entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito — la regola dell'alternatività, a scelta dell'interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 *bis* dello stesso articolo 16 *bis*, secondo cui: *«Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e ... alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1».*

13.3. — Al fine di individuare gli atti c.d. endoprocessuali, *«nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale»*, la norma, al primo comma, distingue a seconda che *«le parti»*, munite del difensore, siano o meno *«precedentemente costituite»*.

13.3.1. — La costituzione in giudizio, non definita dal codice di rito, ma menzionata anzitutto agli articoli 165 e 166 c.p.c., è — intesa nel significato suo proprio — atto formale mediante il quale, per



mezzo degli adempimenti di volta in volta richiesti, si concretizza il rapporto tra la parte che si costituisce ed il giudice, allo scopo di rendere possibile il dispiegamento del contraddittorio, di regola, per l'intero corso del grado.

La parte che non si costituisce, e che cioè non pone in essere la formalità necessaria e sufficiente per determinare la propria presenza legale nel processo, secondo quanto stabilisce l'articolo 171, terzo comma, c.p.c., è dichiarata contumace.

La costituzione in giudizio, così come espressamente disciplinata dal codice di rito, è dunque formalità collegata alla contumacia, e che non trova perciò applicazione laddove non sia prevista dalla legge e non sia correlativamente contemplato il procedimento in contumacia.

13.3.2. — Tale osservazione induce a ritenere che l'espressione «*parti precedentemente costituite*», contenuta nel primo comma dell'articolo 16 *bis*, non possa essere intesa come riferita soltanto alla nozione di costituzione in giudizio in senso tecnico cui si è appena accennato.

Ciò è reso manifesto dalla considerazione che il primo comma della disposizione definisce il proprio ambito di applicazione circoscrivendolo ai «*procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione*». Quest'ultima dicitura, peraltro imprecisa, giacché sembra supporre, con la disgiuntiva «*o*», che i procedimenti di volontaria giurisdizione abbiano perciò stesso natura non contenziosa, il che certo non è, testimonia che la costituzione cui la norma allude non può essere quella in mancanza della quale si determina la contumacia della parte non costituita, dal momento che una simile nozione di costituzione, prima indicata, non si attaglia, per certo, tra gli altri, ai procedimenti volontari, tanto più se non contenziosi.

13.3.3. — A rincalzo, merita aggiungere che l'articolo 16 *bis*, nel suo complesso, reca, oltre alla previsione di portata generale del



primo comma, ulteriori disposizioni concernenti i «*processi esecutivi*», nei quali il deposito telematico «*si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*» (secondo comma), le «*procedure concorsuali*», nelle quali il deposito telematico è obbligatorio esclusivamente per l'organo che gestisce la procedura (terzo comma), i «*procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali*» (comma 4 *bis*).

Ma, se si leggesse il primo comma nel senso che esso recepisce la nozione di costituzione in senso tecnico, e lo si coniugasse con le previsioni degli ulteriori commi ora richiamati, si finirebbe per ammettere che l'articolo 16 *bis* nulla dispone quanto al deposito telematico in una larga parte di procedimenti anche contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile, che non prevedono specificamente l'adempimento della costituzione — basti pensare, a mero titolo di esempio, che nessuna disciplina della costituzione il codice di rito detta per i procedimenti cautelari, e che non può discorrersi di una costituzione del ricorrente in monitorio, come pure nel giudizio di legittimità, attesa la sua connotazione officiosa che non contempla la contumacia dell'intimato — e neppure sono riconducibili al ristretto ambito coperto da dette previsioni aggiuntive, concernenti le esecuzioni e le procedure concorsuali.

13.3.4. — Con l'espressione «*parti precedentemente costituite*», il primo comma dell'articolo 16 *bis* si riferisce non soltanto all'atto di costituzione nel senso indicato, dalla cui omissione discende la contumacia, nelle ipotesi in cui la costituzione sia prevista, ma anche, più in generale, alla acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che, almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale.

Ai sensi della disposizione dettata dal primo comma dell'articolo 16 *bis*, una volta che le parti sono entrate in contatto con il giudice, a mezzo del loro primo atto, che può a discrezione delle medesime



essere depositato telematicamente o in cartaceo, ogni deposito successivo deve essere ormai obbligatoriamente telematico, fintanto che il rapporto parti-giudice non debba essere nuovamente instaurato, o perché la parte non è più la stessa, o perché non è più lo stesso il giudice.

14. — Le considerazioni fino ad ora svolte rilevano ai fini della soluzione del quesito se il reclamo di cui al terzo comma dell'articolo 630 c.p.c. esiga o meno il deposito telematico.

14.1. — L'articolo 630, terzo comma, c.p.c., stabilisce che: «*Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza*».

Il rinvio al terzo comma dell'articolo 178 c.p.c. è da ascriversi ad un difetto di coordinamento. L'inciso «*da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e*» è stato inserito nella norma dall'articolo 2, terzo comma, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80. Il che taglia fuori il terzo comma dell'articolo 178 c.p.c. secondo cui: «*Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima*».

Rimangono invece vivi i rinvii ai commi quarto, secondo cui: «*Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore*», e quinto, secondo cui: «*Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella*



stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi».

È appena il caso di osservare che il reclamo di cui all'articolo 630, terzo comma, c.p.c. è sopravvissuto alla novella introdotta dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che attribuisce la competenza per le cause di esecuzione forzata al giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico, in combinazione con l'articolo 178, secondo comma, c.p.c. a norma del quale l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (Cass. 1° luglio 2005, n. 14096).
14.2. — Si tratta di un procedimento peculiare sia per le modalità di proposizione, sia per la previsione della decisione con sentenza, appellabile secondo le regole generali, siccome la legge non lo esclude (sull'appellabilità, oltre a Cass. 1° luglio 2005, n. 14096, v. Cass. 18 luglio 2018, n. 19102; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2185; Cass. 18 luglio 2016, n. 14646).

Questa Corte ha già avuto modo di prendere posizione sulla natura di detto rimedio, osservando che, attraverso esso, «è assicurato un controllo sistemico del provvedimento di estinzione, al quale deve essere riconosciuta struttura cognitiva, che, per questa ragione, si conclude con una sentenza, contro la quale è consentito il normale regime delle impugnazioni costituito dall'appello. Quando la parte che vi ha interesse chiede una decisione sull'estinzione del processo esecutivo e propone reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione o rigetta la relativa eccezione ..., il reclamo



apre un giudizio sul contrapposto interesse sostanziale dei creditori e del debitore a conseguire il risultato utile dell'espropriazione ovvero a riottenere la libera disponibilità dei beni pignorati o di quanto è stato ricavato dalla loro espropriazione, come si ricava dalle norme che regolano gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo» (così la citata Cass. 1° luglio 2005, n. 14096).

14.3. — Trattandosi di procedimento di natura cognitiva, e che dunque si colloca al di fuori dei «*processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile*», cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 16 *bis*, il regime del deposito telematico va desunto dalla regola generale posta dal primo comma della disposizione.

E, attesa la natura cognitiva del procedimento, che si dipana sullo sfondo dell'esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa, palesando una chiara natura impugnatoria — ché, se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza — tale da determinare una netta cesura tra la fase esecutiva e quella cognitiva, deve aversi per certo che la proposizione del reclamo in discorso non sia riconducibile al novero degli atti endoprocessuali.

Ed invero, posto che la nozione di costituzione, cui si riferisce l'articolo 16 *bis*, è nella specie evidentemente fuori gioco, e considerato che non vi è una immutazione delle parti, occorre però constatare che, per effetto del reclamo, si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

Val quanto dire che, al momento del reclamo, il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato a decidere su di esso non si è ancora instaurato, atteso che lo stesso, pur rivolto al giudice dell'esecuzione, è tuttavia deciso dal collegio ai sensi dell'articolo 630, terzo comma (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2500): è solo col



reclamo, dunque, che il reclamante entra per la prima
contatto col collegio.

In conclusione il reclamo di cui al terzo comma dell'articolo 630 c.p.c. non è atto c.d. endoprocessuale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

14.4. — Il che sta in definitiva a significare che il reclamo è stato correttamente depositato in cartaceo, sicché non occorre soffermarsi sull'ulteriore questione, indicata nell'ordinanza di rimessione, delle implicazioni del deposito cartaceo degli atti endoprocessuali.

15. — Il primo mezzo è infondato.

La tesi dei ricorrenti si riassume ciò, che, essendo stata disposta la sospensione su istanza delle parti fino al 30 novembre del 2015, l'istanza di prosecuzione presentata ai sensi dell'articolo 624 *bis*, terzo comma, c.p.c., il precedente 27 novembre, dovesse reputarsi *tamquam non esset*, in applicazione dell'articolo 626 c.p.c., secondo cui quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto.

L'assunto non può essere condiviso, giacché non considera che l'articolo 624 *bis* citato stabilisce, nell'ultimo periodo del primo comma, che l'ordinanza con cui è disposta la sospensione sull'accordo delle parti «è *revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un suo creditore e sentito comunque il debitore*», il che, unitamente al rilievo che il successivo terzo comma della stessa disposizione fissa esclusivamente un termine *ad quem* per la proposizione dell'istanza volta la fissazione dell'udienza per la prosecuzione, ma non un termine *a quo*, rende manifesto che il creditore ben può proporre istanza per la prosecuzione anche prima della scadenza, risolvendosi essa in un *minus* rispetto all'istanza di revoca, diretta pertanto la riattivazione una volta che il termine della sospensione sia spirato.

16. — Il secondo mezzo è infondato.



Come già osservato dalla Corte d'appello, nel proporre il reclamo, i creditori avevano non soltanto dedotto la tesi secondo cui il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 624 *bis* c.p.c. dovesse essere computato a ritroso, ma anche negato, più in generale, che, in presenza dell'istanza di prosecuzione proposta, potesse discorrersi di inattività delle parti, tale da giustificare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Sicché è del tutto evidente che il reclamo aveva investito il collegio e poi la Corte d'appello anche della questione su cui l'uno e l'altra si sono pronunciati, reputando per l'appunto che l'istanza di prosecuzione depositata in prossimità della scadenza fosse idonea, per le ragioni già evidenziate, alla riattivazione del processo esecutivo.

17. — Le spese di questo giudizio di legittimità meritano di essere integralmente compensate, tenuto conto della centralità dell'esame della questione, nuova, della riconducibilità del reclamo proposto all'area degli atti endoprocessuali.

18. — Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*. Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022.

L'estensore

Il presidente

